



## **Unione Nazionale Veterani dello Sport**

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI  
Sezione "Francesco Martino"  
BARI



### **REGOLAMENTO SEZIONALE**

#### **ARTICOLO 1 - SCOPO**

Il presente Regolamento è volto ad integrare lo Statuto ed il Regolamento Organico Nazionale, regolando la vita della **Sezione "Francesco Martino" di Bari**, (di seguito denominata "Sezione") con sede sociale in Bari alla Via Madonna della Rena n.6, presso il CONI di Bari.

La Sezione di Bari è un'unità di base dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport (associazione di promozione sociale), ovvero l'articolazione territoriale della medesima con autonomia patrimoniale e gestionale.

La Sezione è apolitica, senza fine di lucro e si propone le seguenti finalità:

\* tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport, fonte dei più puri ideali nel ricordo delle glorie del passato, per l'affermazione della fulgida tradizione italiana;

\* sviluppare i vincoli di fratellanza fra tutti gli sportivi;

\* riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si avvicinano allo sport con l'esempio, la disciplina e la propria competenza, alimentando la passione, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, educative, formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa e affini, per le migliori fortune dello sport italiano;

\* collaborare con il CONI, con le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti di promozione sportiva, con gli Enti locali, con gli Enti sportivi e turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo patrocinio ed organizzazione, d'intesa con le competenti Federazioni, con particolare riguardo allo sport giovanile, attraverso attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico e mettere in atto iniziative di sostegno alle categorie svantaggiate e di lotta al doping e alla violenza nello sport.

La Sezione promuove e organizza iniziative a carattere socio-assistenziale in relazione a fenomeni di disagio, di devianza, emarginazione e recupero della disabilità.

La Sezione promuove ogni possibile forma di collaborazione con il mondo della Scuola e le diverse espressioni dell'associazionismo scolastico, organizzando iniziative integrate di formazione e aggiornamento per gli insegnanti, nonché la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Sezione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative. La Sezione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni e integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

#### **ARTICOLO 2 – AMMISSIONE SOCI**

Possono far parte della Sezione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, svolte dalla Sezione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Colui che intende essere ammesso come socio dell'Associazione dovrà produrre specifica istanza di adesione, in forma scritta, al Consiglio Direttivo della Sezione, la domanda è tacitamente accettata se entro 30 (trenta) giorni non arriva parere negativo del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta anche da un socio presentatore.

La qualifica di socio si assume al momento del rilascio della tessera sociale, previo pagamento delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione alla Sezione è annuale (anno solare) e termina al 31 dicembre di ogni anno; resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.

#### **ARTICOLO 3 – SOCI E LORO CATEGORIE**

I Soci si distinguono in:

---

Via Madonna della Rena n.6 - 70123 Bari

[www.unvsbari.org](http://www.unvsbari.org) - [unvsbari@libero.it](mailto:unvsbari@libero.it)



## **Unione Nazionale Veterani dello Sport**

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI  
Sezione "Francesco Martino"



BARI

a) Benemeriti: sono quei soci che nei modi più diversi, dall'interessamento all'aiuto finanziario, hanno fattivamente contribuito allo sviluppo della Sezione nonché quei soci, senza limite di età, che abbiano conquistato titoli o primati olimpici, mondiali o nazionali;

b) Ordinari: sono tutti gli altri soci;

c) Atleti: sono quei soci che continuano a praticare lo sport.

Tutti i soci hanno diritti e facoltà paritetici.

La quota associativa di qualsivoglia categoria di soci è intrasmissibile.

E' istituita la figura di "Amico dell'UNVS" che potrà essere riconosciuta a persone, Enti ed Aziende, come previsto dal vigente Regolamento Organico Nazionale. I predetti non assumono la qualifica di socio e quindi non hanno diritti di elettorato attivo e passivo.

### **ARTICOLO 4 – DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i Soci hanno eguali diritti e possono:

- 1) prendere parte alle competizioni sportive promosse dalla Sezione e da altri Enti sotto i colori della Sezione;
- 2) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dalla Sezione;
- 3) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- 4) partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;
- 5) esercitare il diritto di voto, attivo e passivo, per l'elezione del Consiglio Direttivo, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri;
- 6) essere delegati ad assumere incarichi sociali se sono rispettati i requisiti di eleggibilità.

### **ARTICOLO 5 – DOVERI DEI SOCI**

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- 1) osservare le disposizioni, sia legislative e sia regolamentari, vigenti in materia sportiva;
- 2) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito della Sezione e al di fuori di essa;
- 3) versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- 4) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione;
- 5) osservare lo Statuto ed i Regolamenti che disciplinano la vita della Sezione ed attenersi alle deliberazioni degli organismi direttivi.

### **ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Sono considerate causa di decadenza:

- 1) dimissione volontaria, da rassegnare tre mesi prima della chiusura dell'anno solare;
- 2) il mancato pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote deliberate dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti dallo stesso Consiglio;
- 3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Sezione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- 4) mancata osservanza dello Statuto o dei Regolamenti vigenti;
- 5) assunzione di comportamenti offensivi nei confronti dell'associazione, dei suoi Organi sociali o dei rispettivi soci attraverso azioni, espressioni e atteggiamenti;
- 6) assenza dalla vita associativa e dalle iniziative promosse dalla Sezione per oltre un anno.

Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata. Il provvedimento di radiazione, di cui al precedente punto 3, assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria della Sezione. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso, se intervenuto, a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

### **ARTICOLO 7 – QUOTE SOCIALI**

Ogni socio deve versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

I soci, inoltre, in funzione dei programmi di attività, sono tenuti a versare i contributi associativi, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.



## **Unione Nazionale Veterani dello Sport**

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI  
Sezione "Francesco Martino"

BARI



**CONI**

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi.

### **ARTICOLO 8 – SANZIONI PER I SOCI**

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- 1) *avvertimento;*
- 2) *ammonizione;*
- 3) *diffida;*
- 4) *ammenda;*
- 5) *sospensione a tempo illimitato;*
- 6) *radiazione.*

Il socio moroso, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento delle quote deliberate e non pagate, potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 9 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;**
- b) il Presidente;**
- c) il Consiglio Direttivo;**
- d) il Revisore dei Conti - il Collegio dei Revisori dei Conti;**
- e) il Probiviro - il Collegio dei Probiviri.**

### **ARTICOLO 10 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Sezione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante della Sezione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Regolamento.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative, all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Sezione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario.

In caso di mancata designazione da parte del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, che elegge gli organismi, può nominare una Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio, composta da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci aventi almeno un anno di anzianità non in lista per l'elezione, per l'espletamento delle procedure elettorali.

L'assistenza del Segretario decade quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai membri della commissione elettorale. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **ARTICOLO 11 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**



## **Unione Nazionale Veterani dello Sport**

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI  
Sezione "Francesco Martino"

BARI

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e iscritti nel libro dei soci. L'iscrizione nel libro dei soci avviene a cura del Consiglio Direttivo con relativa delibera.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni che al trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'assemblea abbiano maturato almeno un anno di anzianità di iscrizione alla Sezione.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre Associati.

### **ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione (postale ordinaria, raccomandata a mano o email ad indirizzo comunicato dal socio in sede di iscrizione) da parte del Presidente, almeno otto giorni utili prima del giorno fissato per la riunione, oppure mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, sul rendiconto, bilancio di previsione, indirizzi e direttive generali dell'Associazione, nomina delle cariche sociali, approvazione di eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 13 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica e per delega di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fisicamente e per delega.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, fisicamente e per delega, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fisicamente e per delega.

### **ARTICOLO 14 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

### **ARTICOLO 15 – ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni che al trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'assemblea elettiva abbiano maturato almeno un anno di anzianità di iscrizione alla Sezione, siano in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a) non ricoprano cariche sociali in altre sezioni UNVS;
- b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non siano stati assoggettati da parte dell' U.N.V.S. (nazionale o sezionale), del CONI, di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva, a esse aderenti, a squalifiche e/o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

### **ARTICOLO 16 – PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, è il legale rappresentante della Sezione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi associativi. Esercita, inoltre, ogni altra funzione che gli è riservata per il conseguimento delle finalità associative.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:



## Unione Nazionale Veterani dello Sport

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI  
Sezione "Francesco Martino"



BARI

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea sociale.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Direttivo con conseguente convocazione – a cura del Vice Presidente – di un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 60 (sessanta) giorni e da celebrarsi nei successivi 30 (trenta).

Al Vice Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma.

In caso, invece, di dimissioni, l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, al Vice Presidente, insieme con il Consiglio Direttivo, che resteranno in "prorogatio" sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva che va convocata entro 60 (sessanta) giorni e celebrata nei successivi 30 (trenta).

### ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 6 ad un massimo di 14 membri fra gli associati che al trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'assemblea elettiva abbiano maturato almeno un anno di anzianità di iscrizione alla Sezione.

Il Consiglio Direttivo, in ossequio allo Statuto U.N.V.S., determina il numero dei consiglieri da eleggere.

I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, un Vice Presidente; provvede, altresì, alla nomina di un Segretario esterno al Consiglio il quale prende parte alle riunioni senza diritto al voto.

I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre sezioni UNVS.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di dimissioni e/o vacanze di uno o più componenti del Consiglio si applica quanto previsto dall'art.28 c.3 dello Statuto nazionale.

### ARTICOLO 18 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare. La convocazione è fatta a mezzo lettera da consegnare a mano almeno sette giorni prima dell'adunanza. In ogni caso la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefono o a mezzo fax o email, all'indirizzo fornito in sede di iscrizione, e con avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 6 (sei) giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti.

### ARTICOLO 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio:

- a) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) predisporre il bilancio preventivo;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) adottare provvedimenti sanzionatori verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) realizzare le finalità previste dallo statuto e attuare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- i) stabilire l'importo delle quote associative e i termini di pagamento;
- j) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;





## **Unione Nazionale Veterani dello Sport**

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI

Sezione "Francesco Martino"

BARI



**CONI**

k) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento della Sezione.

### **ARTICOLO 20 – IL VICE PRESIDENTE**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **ARTICOLO 21 – COLLEGIO DEI REVISORI - REVISORE**

L'organo di controllo potrà essere:

- monocratico, quindi composto da un unico Revisore, se la Sezione ha meno di cento soci;
- composto da tre membri effettivi e due supplenti, e, nel qual caso, elegge nel proprio seno un presidente; in caso di vacanza di un membro effettivo subentra il supplente più anziano di età.

Il Revisore oppure i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Presidente e il Consiglio Direttivo. Possono essere eletti Revisore o membri del Collegio dei Revisori dei Conti anche non soci dell'Associazione, purchè scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 c.c. - secondo comma.

Essi durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Risultano eletti colui o coloro o i quali riportano il maggior numero di voti. In caso di Collegio i primi tre della graduatoria sono nominati effettivi, il quarto e il quinto della graduatoria sono nominati supplenti. In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti si sostituisce al consiglio direttivo per la stretta ordinaria amministrazione e convoca immediatamente l'assemblea dei soci per l'elezione dell'organismo. La funzione di Revisore o membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle scritture, conformandosi a criteri e indirizzi formulati nel presente Statuto.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti presenta annualmente la relazione che correda il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione, esplicitando i criteri e gli indirizzi delle procedure di controllo. Deve, inoltre, vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

### **ARTICOLO 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI - PROBIVIRO**

L'organo di garanzia, se eletto, potrà essere:

- monocratico, quindi composto da un unico Revisore se la Sezione ha meno di cento soci;
- composto da tre membri ed elegge nel proprio seno un presidente.

Per l'elezione del Probiviro o dei componenti il Collegio dei Probiviri valgono le stesse norme previste per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti. La funzione di probiviro è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Il Collegio dei Probiviri è composto da persone fisiche che non siano membri di alcun Organismo dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia consultivo circa la corretta applicazione e interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su qualunque controversia relativa all'applicazione o interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Sezione.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su qualunque controversia, comunque connessa al rapporto associativo, che possa insorgere tra la Sezione e singoli associati o tra singoli associati.

Nel caso in cui il Probiviro oppure il Collegio dei Probiviri non sia eletto,

### **ARTICOLO 23 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Sezione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati.



## **Unione Nazionale Veterani dello Sport**

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI  
Sezione "Francesco Martino"

BARI

### **ARTICOLO 24 – FONDO COMUNE**

Il Fondo Comune è costituito dai contributi associativi ed eventuali avanzi di gestione, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla Sezione per un miglior conseguimento degli scopi sociali. Costituiscono, inoltre, il Fondo Comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il Fondo Comune o qualsiasi altro provento non è mai ripartibile fra i soci durante la vita della Sezione, neanche in forma indiretta, né all'atto del suo scioglimento, ma deve essere utilizzato ai soli fini delle attività istituzionali.

### **ARTICOLO 25 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo della Sezione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri eletti.

### **ARTICOLO 26 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport e, in subordine, le norme degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.